



**LE PRINCIPALI RICHIESTE DELLE PROVINCE
PER LA LEGGE DI BILANCIO 2020/2022:**

ESTRATTO DELLE PROPOSTE IN MATERIA DI PERSONALE

Roma, 9 ottobre 2019

Premessa

Le linee programmatiche che costituiscono la politica generale del Governo per il prosieguo della XVIII Legislatura contengono alcuni importanti indirizzi di intervento che attengono direttamente le funzioni assegnate alle Province e che trovano pieno compimento nelle proposte e richieste che UPI intende presentare a Governo e Parlamento in vista della definizione della Legge di Bilancio 2020-2022.

La **semplificazione**, il rilancio degli **investimenti**, con particolare attenzione alle **infrastrutture viarie** e alla messa in sicurezza e modernizzazione delle **scuole superiori**, la promozione di politiche che abbiano alla base una nuova cultura mirata allo **sviluppo sostenibile** e alla **protezione dell'ambiente**, il rilancio del **Mezzogiorno** quale obiettivo prioritario per consentire una crescita unitaria, equilibrata ed omogenea di tutto il Paese: sono queste le linee di intervento su cui le **Province possono e devono essere chiamate a svolgere un ruolo essenziale** nel quadro istituzionale.

Si tratta di valorizzare a pieno il potenziale di questi enti e di sfruttare le funzioni che sono loro assegnate e che, per loro natura e per il disegno che ne discende dalle leggi e dalla Costituzione, possono esprimere nel **promuovere, coordinare e sostenere lo sviluppo dei territori**, all'interno di un quadro coerente e semplificato di amministrazione locale.

Noi riteniamo che questo percorso non possa essere compiuto se non considerando semplificazione e investimenti le parole chiave intorno cui ricostruire una nuova Provincia e fare ripartire lo sviluppo locale, attraverso la realizzazione di un **Piano delle piccole opere per la messa in sicurezza del Paese**.

A questo scopo, dopo la profonda crisi economica causata dai tagli ai bilanci subiti dal 2012 al 2016, occorre **proseguire con l'opera di consolidamento delle Province su cui questa legislatura ha dato primi importanti segnali**, dimostrando di avere preso atto della necessità di intervenire assicurando ai territori le risorse indispensabili per garantire i servizi alle comunità lontane dalle grandi aree urbane.

Segnali che le Province, in maniera estremamente attiva e reattiva, hanno saputo cogliere e mettere a frutto, tanto che **nel 2019, grazie ai fondi assegnati dalla passata Legge di bilancio**, vi è stata una prima importante variazione positiva nella **spesa per gli investimenti**, che nel confronto con il primo semestre 2018 è aumentata del **+ 20,5%**.

Per questo, in vista dell'elaborazione del disegno di legge di bilancio per gli anni 2020/2022, l'UPI avanza al Governo le seguenti richieste, su cui chiede l'apertura di un confronto che possa portare alla definizione di soluzioni condivise.

PERSONALE E POLITICHE DI ASSUNZIONE

La Relazione 2019 sulla spesa per il personale degli enti territoriali della Corte dei conti disegna chiaramente gli **effetti della riorganizzazione imposta della Legge 56/14, che ha portato Province e Città metropolitane a perdere un terzo dei dipendenti e il 42% dei dirigenti**, transitati principalmente nelle Regioni.

Occorre dunque **adeguamento e riqualificazione del personale**: sono due processi ormai ineludibili per le Province, a valle di un riordino istituzionale che ha visto depauperarsi gli organici di professionalità tecniche.

1. La **struttura organizzativa della “nuova Provincia” deve essere finalizzata**:
 - ad un rafforzamento degli **uffici tecnici, lavori pubblici e di progettazione** ai fini di esprimere al meglio la capacità di investimento degli enti;
 - parimenti occorre rafforzare gli uffici di **programmazione e gestione finanziaria** che devono garantire il migliore utilizzo delle risorse attribuite per il finanziamento degli investimenti, oltre a mantenere gli equilibri del bilancio, risanato come detto in precedenza;
 - attivare azioni di **supporto e accompagnamento ai piccoli e medi Comuni** sia nelle politiche di investimento, sia nella spesa corrente legata all’organizzazione di funzioni generali e amministrative, in un’ottica di economie di scala e di efficientamento dei sistemi locali.
2. È necessario che, al pari di Comuni e Regioni, anche **alle Province sia estesa la disciplina per le assunzioni prevista nell’articolo 33-bis decreto-legge n. 34/19** (c.d. “Crescita”), basata non più sulle cessazioni degli anni precedenti ma sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni.
3. Questa equiparazione dovrà necessariamente contemplare **anche l’eliminazione dei vincoli e dei limiti previsti dall’articolo 1, comma 421 della legge n. 190/2014**.
4. Al fine di accelerare il processo di qualificazione degli uffici tecnici provinciali è necessario che **le 120 professionalità tecniche (delle 300) assegnate alle Province** dalla legge di bilancio n. 145/2018 e che ancora devono essere individuate dall’Agenzia del Demanio, siano **assunte direttamente dalle Province**, visto e considerato che ad oltre 7 mesi dalla norma, nessun atto formale è stato ancora emanato.
5. C’è l’esigenza di **garantire comunque la sostituzione in tempi rapidi del personale che usufruisce delle disposizioni c.d. “quota 100”**, in deroga ai limiti di spesa ad oggi vigenti per le Province.
6. Occorre, infine, **reintrodurre la possibilità di scorrimento delle graduatorie degli idonei** per le procedure concorsuali successive al 1° gennaio 2019 e, anche ai fini della sostituzione del personale fuoriuscito sulla base delle disposizioni della c.d. “Quota 100”, prevedere una **proroga delle graduatorie in scadenza al 30 settembre 2019**, rivedendo la disciplina della legge di bilancio 2019 (commi 361 e 365 della legge 145/18).



PROPOSTE NORMATIVE SUL PERSONALE

DELL' UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

PER LA LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NELLE PROVINCE

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al comma 2, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

2. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province, aggiornabili periodicamente ogni tre anni. Per gli enti, in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore ai valori soglia, nel decreto sono individuati percorsi di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto applicando un turn over non superiore al 75 per cento.

3. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al comma 2 è abrogato l'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

MOTIVAZIONE

La Relazione 2019 sulla spesa per il personale degli enti territoriali della Corte dei conti disegna chiaramente gli effetti della riorganizzazione imposta dalla Legge 56/14, che ha portato Province e Città metropolitane a perdere un terzo dei dipendenti e il 42% dei dirigenti, transitati principalmente nelle Regioni.

Occorre dunque adeguamento e riqualificazione del personale delle Province attraverso una nuova disciplina delle assunzioni che, al pari di Comuni e Regioni, consenta ad esse utilizzare le modalità di assunzione previste nell'articolo 33-bis decreto-legge n. 34/19 (c.d. "Crescita"), basate non più sulle cessazioni degli anni precedenti ma sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni, superando i limiti della normativa prevista dai commi 844 e 845 della legge 205/2017 che frenano i processi di assunzione di nuovo personale.

L'eliminazione del comma 421, art.1 della legge n. 190/2014 è una diretta conseguenza del nuovo regime assunzionale previsto dall'emendamento proposto.

SUPERAMENTO LIMITI DI SPESA NELLE DOTAZIONI ORGANICHE NELLE PROVINCE

1. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di ripristinare la piena autonomia organizzativa delle province nella determinazione delle loro dotazioni organiche superando il limite di spesa previsto dal comma 421 della legge 190/14, che è stato concepito in un contesto in cui sin prevedeva un progressivo svuotamento delle strutture delle Province in vista della loro abolizione a seguito della modifica della Costituzione.

Questa disposizione pone oggi vincoli alle Province sulle spese di personale, ulteriori a quelli previsti per tutti gli enti locali, che ostacolano i processi di assunzione e non consentono di gestire in modo unitario e funzionale il complesso di personale in servizio nelle Province per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali o per l'esercizio di funzioni non fondamentali attribuite dalle leggi regionali.

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELLE PROVINCE

1. Le province possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

MOTIVAZIONE

La Relazione 2019 sulla spesa per il personale degli enti territoriali della Corte dei conti disegna chiaramente gli effetti della riorganizzazione imposta dalla Legge 56/14, che ha portato Province e Città metropolitane a perdere un terzo dei dipendenti e il 42% dei dirigenti, transitati principalmente nelle Regioni.

La proposta normativa mira a rendere omogenei i limiti di assunzione di personale a tempo determinato nelle Province rispetto a quelli previsti negli altri enti locali.

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELLE PROVINCE

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, per le cessazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative al "Trattamento di pensione anticipata - Quota 100" del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, la sostituzione del personale può avvenire prevedendo un turn-over al 100% per le Province interessate, in deroga a quanto previsto dai commi 844 e 845 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

MOTIVAZIONE

Le Province sono interessate, come tutte le amministrazioni, dai processi di prepensionamento che derivano dall'attuazione delle disposizioni previste dal decreto cd. "Quota 100". In molti casi i prepensionamenti lasciano scoperti posti di dotazione organica anche infungibili, essenziali per il buon funzionamento degli enti.

La proposta normativa mira a garantire comunque la sostituzione in tempi rapidi del personale che usufruisce delle disposizioni c.d. "quota 100", in deroga ai limiti di spesa ad oggi vigenti per le Province.

ASSUNZIONI DI FUNZIONARI TECNICI NELLE PROVINCE

1. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35% della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, entro il 15 febbraio 2020, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario.»

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha l'obiettivo di accelerare le procedure di assunzione delle 120 unità di personale tecnico qualificato, assegnato alle province dalla legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 166, prevedendo che siano le Province stesse ad assumere tale personale, al di fuori dei loro limiti assunzionali, sulla base di un riparto effettuato con Decreto del MEF, previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali entro 15 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Tale accelerazione delle procedure di assunzione nelle Province è finalizzata a favorire da subito, fin dall'inizio del 2020, il rafforzamento delle loro capacità amministrative in materia di progettazione, aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici a livello locale, a beneficio del rilancio dell'economia di tutto il Paese.

PERSONALE DELLE PROVINCE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

1. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate dalle Regioni, ove previsto dalla legge regionale, è inquadrato nei ruoli delle province e delle città metropolitane ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate.

MOTIVAZIONE

Questa disposizione disciplina il personale adibito a funzioni regionali delegate nel caso in cui le leggi regionali, con la delega di funzioni, conferiscano alle Province le risorse necessarie e prevedano esplicitamente un inquadramento del relativo personale nei ruoli provinciali.

Occorre coordinare, attraverso questo emendamento, questa eventuale scelta delle Regioni con la normativa nazionale sulle dotazioni organiche delle Province, prevenendo la neutralità del personale inserito nei ruoli provinciali per lo svolgimento delle funzioni delegate rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 190/14 e delle risorse stanziare dalle Region .

MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE GRADUATORIE NEGLI ENTI LOCALI

1. All'art.1 comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto il seguente periodo: “È fatto salvo per gli enti locali quanto previsto dal comma 4 dell'art. 91 del Dlgs.267/2000. Per i Comuni, le province e le Città metropolitane la validità delle graduatorie approvate fino all'anno 2018 è estesa al 31 dicembre 2021.

MOTIVAZIONE

Occorre reintrodurre la possibilità di scorrimento delle graduatorie degli idonei per le procedure concorsuali successive al 1° gennaio 2019 e, anche ai fini della sostituzione del personale fuoriuscito sulla base delle disposizioni della c.d. “Quota 100”, prevedere una proroga delle graduatorie in scadenza al 30 settembre 2019, rivedendo la disciplina della legge di bilancio 2019 (commi 361 e seguenti della legge 145/18).

DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO NEGLI ENTI LOCALI

1. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2019.

2. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare le capacità di assunzione dell'ente.

MOTIVAZIONE

Le proposte normative hanno la finalità di ampliare gli spazi di autonomia organizzativa delle Province nella gestione dei fondi relativi al salario accessorio e alla remunerazione delle posizioni organizzative, al fine di tener conto delle variazioni che sono intervenute nel personale in servizio, con la fine del processo di svuotamento subito a seguito della legge 190/14 e con la riapertura delle capacità di assunzione e di consentire alle Province margini di flessibilità nell'utilizzo degli spazi economici relativi alle assunzioni, alle posizioni organizzative e alla remunerazione del salario accessorio, nel rispetto dei limiti di spesa vigenti.